

Pubblicato il 20/06/2019

N.00996 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 02058/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2058 del 2019, proposto da

Patrizia Desiderio, Lucrezia Genovese, rappresentati e difesi dall'avvocato
Valentina Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr Campania, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli via Diaz n. 11

nei confronti

Pasquale Foglia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot.
28879 del 30.11.2018 di approvazione delle graduatorie relative alla classe di
concorso ADSS-sostegno scuola secondaria II grado, del concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria ,

bandito con DDG Miur – direzione generale per il personale scolastico 01 febbraio 2018 n. 85, nella parte in cui alle ricorrenti Desiderio Patrizia e Genovese Lucrezia risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo, rispettivamente, di 55,28 pt, in luogo di 92 pt e 56,28 pt, in luogo di 92 pt effettivamente spettanti; 2) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. 422 del 08.01.2019 di approvazione delle graduatorie relative alla classe di concorso ADSS-sostegno scuola secondaria II grado, del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria , bandito con DDG Miur – direzione generale per il personale scolastico 01 febbraio 2018 n. 85, nella parte in cui alle ricorrenti Desiderio Patrizia e Genovese Lucrezia risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo, rispettivamente, di 60,28 pt, in luogo di 92 pt e 56,28 pt, in luogo di 92 pt effettivamente spettanti; 3) del decreto direttoriale di rettifica ed integrazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. 5640 del 25.02.2019, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso ADSS (sostegno) del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di II grado, bandito con DDG MIUR-Direzione Generale per il personale scolastico del 01.02.2018 n.85, nella parte in cui nella parte in cui alle ricorrenti Desiderio Patrizia e Genovese Lucrezia risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo, rispettivamente, di 63,28 pt, in luogo di 92 pt e 67,28 pt, in luogo di 92 pt effettivamente spettanti; 4) degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali; 5) del verbale della commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli culturali e di servizio posseduti dalle ricorrenti; 6) successivi eventuali decreti di rettifica ed integrazione della graduatoria de qua; 7) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti delle ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente prof. Patrizia Desiderio, Lucrezia Genovese contestano la mancata valutazione dei titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nell'ambito del concorso indetto con D.D.G. 85 del 01.02.2018 per la classe di concorso ADSS-sostegno scuola secondaria II grado,

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appaia assistito da fumus boni iuris in ordine alla mancata valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra posto che la parte ha dichiarato titoli culturali che non le sono stati riconosciuti nella misura richiesta;

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugunate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da

individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014, nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati

dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni.

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 12.2.2020, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),

-) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) fissa per la continuazione l'udienza pubblica del 12.2.2020;
-) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO